

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE

Approvato dalla Comunità con deliberazione n. 12 del 7 ottobre 2016

INDICE

Articolo 1	Regolamento
Articolo 2	Natura e sede
Articolo 3	Composizione
Articolo 4	Funzioni
Articolo 5	Durata in carica dei componenti della Comunità
Articolo 6	Prima seduta della Comunità dell'area protetta
Articolo 7	Elezione e funzioni del Presidente
Articolo 8	Elezione e funzioni del Vice Presidente
Articolo 9	Convocazione
Articolo 10	Numero legale per la validità delle sedute
Articolo 11	Seduta in prima convocazione
Articolo 12	Seduta in seconda convocazione
Articolo 13	Pubblicità delle sedute
Articolo 14	Numero legale per la validità delle votazioni
Articolo 15	Esito delle votazioni
Articolo 16	Deliberazioni
Articolo 17	Conservazione degli atti
Articolo 18	Segretario
Articolo 19	Revisione e abrogazione del Regolamento

ARTICOLO 1 – REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 c. 3 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s.m.i., il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Comunità dell'Area Protetta dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.

ARTICOLO 2 - NATURA E SEDE

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s.m.i. è costituita la Comunità delle Aree protette dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime quale organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente.

2. Le riunioni della Comunità delle Aree protette si tengono, in via ordinaria, presso la sede legale dell'Ente, presso le sedi operative ed in altre sedi che saranno determinate in sede di convocazione.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. La Comunità delle Aree protette, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 giugno 2009, n° 19 s.m.i., è composta dal Presidente della Provincia di Cuneo, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'Ente.

2. Ciascun componente della Comunità delle aree protette può delegare in propria sostituzione, in via permanente ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della legge regionale L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s.m.i, o per la singola seduta, un assessore o un consigliere del proprio Ente.

3. Alle sedute della Comunità delle Aree protette può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI

1. La Comunità delle Aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente e adotta gli atti ed esprime i pareri ad essa espressamente demandati dalla vigente normativa, dallo Statuto dell'Ente e dai regolamenti, ed in particolare:

a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio dell'Ente di gestione, secondo la regola del voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative.

b) esprime pareri obbligatori ad essa espressamente demandati dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 18 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s.m.i, secondo le modalità e forme ivi stabilite;

c) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

2. I pareri di cui al presente articolo sono adottati entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

3. La Comunità delle aree protette si esprime in ordine all'intesa prevista dall'art. 14 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s.m.i., ai fini della nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale del Presidente dell'Ente.

4. La Comunità delle Aree protette svolge azione di raccordo fra le attività degli altri organi dell'Ente di gestione e le amministrazioni del territorio costituite dalla Provincia, dai Comuni e dalle Unioni Montane.

ARTICOLO 5 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DELLA COMUNITA'

1. I componenti della Comunità delle Aree protette durano in carica fino allo scadere dei rispettivi mandati istituzionali.

2. Ai componenti della Comunità delle Aree protette, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano di diritto coloro che succedono nei relativi incarichi istituzionali.

3. In caso di delega permanente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento, il componente delegato rimane in carica fino alla sua revoca e sostituzione.

ARTICOLO 6 - PRIMA SEDUTA DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE

1. La prima seduta della Comunità delle Aree protette, successiva al suo rinnovo nella sua interezza, al rinnovo della metà più uno dei suoi componenti o alla modifica del numero dei componenti a seguito di una variazione del numero degli enti locali territorialmente interessati, comprende la presa d'atto della nomina dei nuovi componenti, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. La seduta è presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato.

3. Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente agli artt. 8 e 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 - ELEZIONE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. La Comunità del Parco procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Nel caso di doppia elezione infruttuosa, il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

2. Il Presidente rappresenta la Comunità del Parco, ne convoca e presiede le sedute fissandone il luogo di svolgimento, la data e l'ordine del giorno, dà esecuzione alle delibere della Comunità, cura i rapporti con gli altri organi dell'Ente.

ARTICOLO 8 - ELEZIONE E FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE

1. La Comunità del Parco, successivamente all'elezione del Presidente, procede con separata votazione e con le modalità previste al precedente articolo 7 alla elezione del Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza impedimento.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE

1. La Comunità delle Aree protette è convocata dal Presidente della Comunità, almeno due volte l'anno.

2. La Comunità può altresì riunirsi su richiesta del Presidente dell'Ente o di almeno un terzo dei suoi componenti. In tali casi la riunione dovrà aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo della seduta con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso almeno 5 giorni prima di quello stabilito ovvero, nei casi di motivata urgenza, almeno 24 ore prima.

4. La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata, con verifica di avvenuto ricevimento.

5. Gli atti sui quali la Comunità delle aree protette è tenuta ad esprimere il proprio parere sono messi a disposizione dei suoi componenti, presso la sede dell'Ente, almeno nelle 24 ore precedenti la riunione della Comunità.

ARTICOLO 10 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute della Comunità delle Aree protette è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Per la validità delle sedute in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

3. I componenti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

4. Di ciascuna seduta è redatto un verbale dal Segretario della Comunità di cui all'art. 18 del presente regolamento, sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente della Comunità. Il verbale viene letto e approvato nella seduta successiva.

ARTICOLO 11 - SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. La seduta viene aperta quando sia presente il numero legale dei componenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

2. Decorsa almeno mezz'ora e non oltre un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto all'art. 10, comma 1, del presente regolamento, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti all'ordine del giorno ad una seduta di seconda convocazione.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

ARTICOLO 12 - SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Comunità delle Aree protette non sono pubbliche.

2. Alle sedute della Comunità delle aree protette partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.

3. Alle sedute possono essere invitati a partecipare soggetti che la Comunità intenda consultare su temi specifici relativi alle aree protette. Nessun compenso o rimborso potrà essere previsto per tali partecipazioni.

ARTICOLO 14 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

1. La Comunità delle Aree protette assume le proprie deliberazioni con voto palese (per alzata di mano o per appello nominale) a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. La designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Ente avviene mediante voto segreto. I comuni che, per effetto della disposizione di cui all'art. 15 comma 2 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s.m.i., hanno diritto alla designazione di un componente del Consiglio, non partecipano alla votazione degli altri componenti rappresentanti degli enti facenti parte della Comunità.

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione e coloro che sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi nei casi stabiliti dalla legislazione vigente.

4. Per l'approvazione e la revisione totale o parziale del regolamento della Comunità delle Aree protette è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ARTICOLO 15 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Prima della proclamazione dell'esito il Presidente verifica se il numero dei voti è pari al numero dei votanti. In caso di discordanza annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

2. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera la Comunità delle aree protette seduta stante.

ARTICOLO 16 – DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e vengono pubblicate all'Albo pretorio telematico dell'Ente entro 10 giorni dalla loro adozione, per 15 giorni successivi.

ARTICOLO 17 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti e i pareri della Comunità delle aree protette sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente.

ARTICOLO 18 - SEGRETARIO

1. Svolge le funzioni di segretario della Comunità delle Aree protette il Direttore dell'Ente, che può delegare, in caso di assenza o impedimento, un funzionario di ruolo dell'Ente medesimo.

ARTICOLO 19 - REVISIONE E ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La decisione di revisione o di abrogazione del regolamento della Comunità delle Aree protette non ha efficacia se non accompagnata dall'approvazione di un nuovo regolamento.